DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

# Art. 21

## Estensione ai magistrati amministrativi della facoltà prevista dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, per i magistrati dell'ordine giudiziario

La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, si applica anche nei confronti dei magistrati amministrativi di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, nonche' dei magistrati della Corte dei conti.

Versione in vigore dal 10 agosto 2000, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni in materia di giustizia amministrativa |
| Estremi | Legge 21 luglio 2000, n. 205 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2000 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-giustizia-amministrativa/art-21-estensione-ai-magistrati-amministrativi-della-facolta-prevista-dall

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it